

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita per volontà del Sig. Emanuele Luzzati e della Cooperativa Teatro della Tosse Soc. Coop. a r. l. ONLUS , l'Ente del Terzo Settore denominato: "*Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse*" che assume la forma giuridica di fondazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia.

1.2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, denominandosi pertanto "*Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse ETS*"

Art. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede in Genova, Piazza Renato Negri 6/2.

Art. 3 – DURATA

3.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 4 – SCOPO

1. La Fondazione non ha fini di lucro. A tale principio consegue il divieto della distribuzione anche indiretta degli utili o di altre attività patrimoniali.

2. È scopo esclusivo della Fondazione il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 5 – OGGETTO

1. La Fondazione si propone di svolgere attività di promozione della cultura e dell'arte ai sensi della lettera i) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nonché attività educativa e formativa nel mondo dell'arte teatrale ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 5 D. Lgs. 117/2017, e in particolare di:

- diffondere l'arte teatrale e figurativa e promuovere l'educazione artistica della collettività;
- provvedere alla gestione e valorizzazione delle opere del fondatore Sig. Emanuele Luzzati anche tramite l'allestimento di mostre e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi culturali;
- provvedere alla divulgazione della cultura teatrale, realizzando e favorendo iniziative artistiche e di spettacolo.

A tal fine la Fondazione potrà:

- curare la realizzazione di spettacoli teatrali di propria produzione e ospiti;
- provvedere alla gestione del Teatro di Sant'Agostino e delle relative sale e/o di analoghe strutture teatrali o comunque destinate anche temporaneamente allo spettacolo, ivi curando la progettazione e realizzazione di allestimenti scenici e sartoriali anche tramite la conduzione di un laboratorio di scenografia e di un laboratorio di sartoria;
- coordinare lo svolgimento delle attività e manifestazioni programmate all'interno del Teatro di Sant'Agostino e/o di analoghe strutture teatrali;

- svolgere attività di formazione, didattiche e altre attività accessorie a quelle di cui sopra in quanto di esse integrative.

2. La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto, e quindi: eseguire operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie; stabilire forme di collaborazione con altri teatri, università, accademie e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di miglioramenti qualitativi e di ottimizzazione dei servizi; assumere partecipazioni non totalitarie in società di capitali che svolgono attività direttamente connesse a quelle proprie della Fondazione.

3. È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla promozione della cultura e dell'arte ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti condividano gli scopi e abbiano interesse al potenziamento dell'istituzione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i proventi delle attività svolte.

4. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e opportuno.

Art. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio di Indirizzo
- il Direttore del Teatro
- l'Organo di Controllo

Art. 8 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

8.1 – Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto e rimangono in carica per cinque anni, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e sono rinnovabili non più di una volta.

8.2 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati determinandone le attribuzioni. Cura le relazioni istituzionali e la comunicazione esterna, garantisce l'osservanza delle deliberazioni degli organi statutari e il rispetto delle relative competenze nonché l'unità dell'indirizzo della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

8.3 – In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

8.4 – Inoltre il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 – Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

9.2 – La composizione del Consiglio di amministrazione tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120

9.3 – Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo che può ratificare la sostituzione ovvero provvedere alla nomina di un diverso componente del Consiglio di Amministrazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente gli stessi saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 – Il Presidente e il Vice Presidente così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina dei nuovi componenti entro sessanta giorni.

9.5 – Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.6 – La carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo.

9.7 – I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a far data dall'atto di nomina fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato, possono essere confermati non più di una volta in sede di successiva nomina e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 10 – CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI, DECADENZA ED ESCLUSIONE

10.1 – Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza avuto anche riguardo al settore specifico di attività della Fondazione.

10.2 – I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

10.3 – Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

10.4 – L'esclusione o la decadenza devono essere pronunciate a maggioranza dal Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 13 del presente Statuto, che provvede anche alla sostituzione, nella prima seduta successiva alla notizia dell'evento che è causa della decadenza o dell'esclusione.

10.5 – I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI

11.1 – Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente o a Consiglieri Delegati; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al suo interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

11.2 – Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì:

- approvare il conto preventivo dell'anno seguente, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale dell'anno precedente;
- provvedere sugli affari gestionali;
- deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare circa gli atti di straordinaria amministrazione;
- nominare, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Direttore del teatro stabilendo la durata dell'incarico, il relativo trattamento economico con facoltà di pronunciarne, all'occorrenza, la decadenza.

11.3 – Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare, ad uno o più dei propri membri, le attribuzioni relative alla gestione di specifici settori di attività.

11.4 – I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio, possono percepire un emolumento e/o gettone di presenza.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

12.1 – Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

12.2 – La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, diramato a mezzo lettera raccomandata anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o email con conferma di lettura da inviarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in casi di urgenza mediante raccomandata a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o email con conferma di lettura da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

12.3 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento della Fondazione che deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei membri.

12.4 – In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la seduta.

12.5 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.6 – Le adunanze del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo.

12.7 – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO E COMITATO DI NOMINA

13.1 – Il Consiglio di Indirizzo rappresenta la storia e l'identità della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, un'istituzione in continua evoluzione, aperta agli stimoli culturali e sociali del territorio e dello scenario nazionale e internazionale. Ha il compito di suggerire gli indirizzi programmatici e strategici della Fondazione.

13.2 – A far data dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono nominati Consiglieri di Indirizzo coloro i quali facevano parte dell'organo denominato Comitato di Nomina già previsto in sede di costituzione della Fondazione per volontà dei Fondatori stessi; il numero di membri che compongono il Consiglio di Indirizzo può variare da 15 a 30; restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati non più di una volta.

13.3 – Il Consiglio di Indirizzo:

- integra la propria composizione, nei limiti di cui all'art. 13.2, su proposta del Comitato di Nomina, eleggendo personalità rappresentative della storia e dell'identità culturale della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse nonché personalità che possano contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione, previa determinazione del numero di nuovi componenti da eleggere. I membri così nominati restano in carica per cinque esercizi dalla data della nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

- stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'esclusione o la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e provvede alla sostituzione;

- nomina l'Organo di Controllo;
- esprime il suo parere obbligatorio e non vincolante sul bilancio d'esercizio.

13.4 – Il parere del Consiglio di Indirizzo è assunto mediante delibera ovvero, eccezionalmente, tramite consultazione scritta.

13.5 – Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno.

13.6 – Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente con mezzi idonei a garantire la ricezione della convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Indirizzo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare.

13.7 – Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono regolarmente costituite quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

13.8 – Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si possono svolgere, in caso di necessità, anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.9 – I componenti del Consiglio di Indirizzo che sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, devono astenersi dal voto nella delibera di nomina dell'Organo di Controllo, e nelle delibere che riguardano argomenti e documenti proposti dal Consiglio di Amministrazione stesso e in qualsiasi altro caso emerga un conflitto di interessi.

13.10 – In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque ragione di membri del Consiglio di Indirizzo, i componenti restanti dovranno riunirsi nei trenta giorni successivi per deliberare a maggioranza dei presenti, se procedere alla nomina di nuovi membri per cooptazione, in sostituzione di quelli cessati, tenuto conto che il numero dei membri stessi non potrà essere inferiore a quindici.

13.11 – Il Consiglio di Indirizzo delibera sulla decadenza dei propri membri quando questi non partecipino ingiustificatamente a tre riunioni consecutive. La giustificazione deve essere presentata con mezzi idonei a garantirne la ricezione.

13.12 – I componenti del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di voto dal giorno della loro nomina e non possono votare per delega.

13.13 – Il Consiglio di Indirizzo costituisce un Comitato di Nomina formato da tre membri tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due membri scelti all'interno del Consiglio di Indirizzo stesso.

13.14 – I membri del Comitato di Nomina durano in carica cinque anni a far data dall'atto di nomina, possono essere confermati non più di una volta e scadono con l'insediamento del nuovo Comitato.

13.15 – Al Comitato di Nomina compete l'istruttoria ai fini dell'individuazione dei candidati per la carica di membro del Consiglio di Indirizzo.

13.16 – Le candidature sono sottoposte al Consiglio di Indirizzo per la nomina entro i termini di scadenza del mandato dei membri da rinnovare. Il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine con votazione palese a maggioranza semplice.

Art. 14 – DIRETTORE DEL TEATRO

14.1. Il direttore/direttrice del teatro dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali.

14.2. L'incarico del Direttore e le sue funzioni tengono conto delle disposizioni previste dal DM 23/12/24 n. 463 secondo i limiti e le eccezioni ivi contenute all'art. 11 commi 4 e 5.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

15.1 L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

15.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

15.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

17.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di amministrazione ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

17.3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

17.4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

17.5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel mese successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio viene presentato ed illustrato ai membri del Comitato di nomina, convocati tramite lettera raccomandata anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o telefax da inviarsi con un preavviso di almeno di otto giorni.

Art. 18 – UTILI DELLA GESTIONE

18.1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 19 – DEVOLUZIONE DEI BENI

19.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – RINVIO

20.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le vigenti disposizioni di legge.

Firmato all'originale:
EMANUELE CONTE
LORENZO ANSELMi Notaio

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA
REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE
A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. LORENZO ANSELMI, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero ventuno pagine, esclusa la presente, e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Genova, uno aprile duemilaventisei, nel mio studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei

(File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Anselmi)